

Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione presso l'Ordine degli Avvocati di Terni

Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Terni nella seduta del 30.12.2024

- visto l'articolo 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n.247;

- visto il REGOLAMENTO 13 dicembre 2013, n. 4. del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione" in particolare l'art. 2 "Osservatori distrettuali e circondariali";

- visto l'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione;

ADOTTA il seguente regolamento.

Art. 1.

Istituzione e scopi dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione dell'Ordine degli Avvocati di Terni

a) È istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Terni l'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio Permanente di Terni) operante nell'ambito del Circondario del Tribunale di Terni.

b) L'Osservatorio Permanente di Terni si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia.

c) L'Osservatorio Permanente di Terni è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, coordinato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Terni ovvero da un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

Art. 2.

*Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione
dell'Ordine degli Avvocati di Terni*

- a) Per i fini di cui ai commi b dell'art.1, l'Osservatorio Permanente di Terni effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 3 formulando proposte e osservazioni.
- b) Ferma l'autonomia con la quale Osservatorio Permanente di Terni svolge le attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3

Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori

- a) L'Osservatorio Permanente di Terni conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.
- b) Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero Consigliere Coordinatore dell'Osservatorio Permanente di Terni, propone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.
- c) Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni è trasmesso al Consiglio Nazionale Forense.
- d) Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

Art. 4

Organi dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione dell'Ordine degli Avvocati di Terni

a) Sono organi dell'Osservatorio Permanente di Terni:

- il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero il Consigliere Coordinatore,
- il Consiglio Direttivo dell'Osservatorio Permanente di Terni,
- il Comitato scientifico dell'Osservatorio Permanente di Terni, ove costituito.

b) il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero il Consigliere Coordinatore delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dirige le attività dell'Osservatorio Permanente di Terni, e presiede il Consiglio Direttivo;

c) il Consiglio Direttivo dell'Osservatorio Permanente di Terni, costituito da due consiglieri delegati nominati a maggioranza semplice dal Consiglio dell'Ordine tra i propri membri e due componenti nominati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a maggioranza semplice tra gli iscritti all'Albo con comprovata esperienza, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio e ne controlla l'esecuzione; inoltre, può disporre la costituzione di un Comitato scientifico;

d) il Comitato Tecnico-scientifico dell'Osservatorio Permanente di Terni, composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio Permanente di Terni con riconosciuta competenza nel caso fosse necessario supporto tecnico - scientifico

e) Il Consiglio direttivo può costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

Art. 5.

Rapporti con i Consigli giudiziari

a) L'Osservatorio Permanente di Terni si rapporta con gli Osservatori permanenti distrettuali e con gli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di

promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo Stato dell'amministrazione della giustizia nel rispettivo circondario.

b) L'Osservatorio Permanente di Terni può avvalersi di avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale, ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma a) del presente articolo.

Art. 6

Giustizia penale e situazioni delle carceri

a) Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio Permanente di Terni, anche d'intesa con le Commissioni interne competenti e con l'ausilio delle associazioni specialistiche in materia penale operanti nel suo circondario, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7.

Strutture di supporto dell' Osservatorio Permanente di Terni

a) Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l' Osservatorio Permanente di Terni si avvale in primo luogo delle strutture e del personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Terni e della locale Fondazione Forense.

b) Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l'Osservatorio Permanente di Terni può avvalersi di collaboratori esterni, previa

autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Art. 8.

Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca

a) L'Osservatorio Permanente di Terni può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9.

Progetti di ricerca e finanziamenti esterni

a) L'Osservatorio Permanente di Terni predispone progetti e li sottopone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni dell'Unione Europea.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.